



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'oro n. 266;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento notificato in data 28 novembre [redacted], con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto in sede

di visita di revisione è stato ritenuto non idoneo con la seguente motivazione «in atto: iperbilirubinemia (3,3 MG%)»;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il provvedimento di non idoneità notificato in data 18 novembre 2011, all'esito della visita medica preliminare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che il ricorrente ha dedotto tre distinti motivi di ricorso con i quali contesta il provvedimento impugnato affermando, in particolare, che la diagnosi della Sottocommissione per la visita di revisione risulta smentita dagli esiti di accertamenti clinici dallo stesso effettuati presso strutture sanitarie esterne;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto affermato nel ricorso, questa Sezione con l'ordinanza n. 868 in data 8 marzo 2012 ha disposto l'esecuzione di una verifica, a cura del Dipartimento militare di medicina legale di Roma, volta ad accertare - in contraddittorio tra le parti - l'effettività sussistenza della patologia che

ha determinato il giudizio di non idoneità;

CONSIDERATO che l'apposita Commissione medica, istituita presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma per dare esecuzione alla suddetta ordinanza n. , /2012, all'esito delle analisi cliniche dalla stessa effettuate, ha formulato la seguente diagnosi: «iperbilirubinemia indiretta di minimo grado», pervenendo alla seguente conclusione: «Idoneo AV 2 – Idoneo quale allievo finanziere»;

CONSIDERATO che - tenuto conto dell'esito della verifica eseguita in esecuzione dell'ordinanza n. , /2012 (verbale di visita in data , /2012) - il ricorso risulta fondato in base alle seguenti considerazioni:

- l'effettività della tutela giurisdizionale può ritenersi garantita solo attraverso un sindacato sull'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica che non sia meramente estrinseco, ossia limitato ad una verifica dell'assenza di palesi travisamenti o di manifesta illogicità. Pertanto, tramontata l'equazione tra discrezionalità tecnica e merito insindacabile, a partire dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, deve oramai ritenersi che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione possa svolgersi non solo attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, bensì mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale

controllo sia il tradizionale strumento della verifica, sia la consulenza tecnica d'ufficio (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2006, n. 6608);

- stante quanto precede e considerato che l'Amministrazione resistente non ha mosso alcun rilievo (né in sede di esecuzione della verifica, né con scritti difensivi) sulla correttezza dell'operato del Dipartimento militare di medicina legale di Roma in esecuzione alla suddetta ordinanza n. 868/2012, al Collegio non resta che evidenziare come gli accertamenti svolti dalla predetta Commissione medica abbiano confermato le affermazioni di parte ricorrente sulla insussistenza della patologia riscontrata in sede di visita medica per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che, stante quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, si deve disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione in epigrafe indicato;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso _____, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si quantificano in

complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a.
come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE